



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

ORDINANZA prot. P.G. n. 0032190/2020

OGGETTO: disposizioni riguardanti la chiusura domenicale e gli orari di esercizio dei "centri massaggi di esclusivo benessere".

IL SINDACO

VISTO l'art. 4-Bis della Legge Regionale 27/02/2012 n. 3, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, lett.b) della Legge Regionale 26/05/2016 n. 14, che definisce e identifica i "centri massaggi di esclusivo benessere", qualificandoli come "centri massaggi aperti al pubblico, dotati di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica";

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 4-Bis della Legge Regionale 27/02/2012 n. 3 prima citata, i comuni sono competenti a definire gli orari di apertura e di esercizio delle attività di cui sopra;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 42052 del 04/08/2009 con il quale si disponeva l'obbligo della chiusura domenicale e gli orari di esercizio dei centri massaggi, prima definiti come attività di "discipline bio naturali";

RITENUTO di confermare i contenuti del predetto provvedimento, tenuto conto dell'attuale normativa regionale di cui sopra

VISTI

- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/15407/ P.G. del 22/04/2002, e successive modifiche;
- lo Statuto Comunale;

DISPONE

- a) i "centri massaggi di esclusivo benessere" osservano la chiusura obbligatoria nella giornata di domenica;
- b) gli orari di apertura delle attività di cui sopra sono determinati liberamente dagli esercenti, dal lunedì al sabato, entro la fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
- c) gli orari prescelti devono essere resi noti al pubblico mediante esposizione di cartellonistica idonea, ben visibile all'esterno dei locali;
- d) in caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai paragrafi "a" e "b" del presente provvedimento si applica una sanzione amministrativa in misura fissa di Euro 300;



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

- e) in caso di inosservanza alle disposizioni di cui al paragrafo "c" del presente provvedimento si applica una sanzione amministrativa da 80 a 500 Euro;
- f) a seguito dell'accertamento, nel corso di un anno, di almeno tre violazioni di cui al paragrafo "d", potrà essere applicata la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni;
- g) il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza del presente provvedimento.

Brescia,

11/02/2020

IL SINDACO
Emilio Delbono



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).